

REGOLAMENTO

**per la DISCIPLINA e lo SVOLGIMENTO
dell'ATTIVITA' della**

CONFERENZA DEI SINDACI

**dei Comuni appartenenti all'A.ULSS n. 15
"Alta Padovana" e del relativo**

ESECUTIVO

nonchè del

COORDINAMENTO CONSULTIVO DEGLI ASSESSORI AI SERVIZI/POLITICHE SOCIALI

CAPO 1°
COSTITUZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 15

ART. 1: Comuni componenti

La Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 15 è costituita dai Sindaci o loro delegati permanenti (Assessori o Consiglieri Comunali) dei Comuni il cui territorio è compreso nell'ambito territoriale dell'Unità Locale Socio Sanitaria n. 15.

Ciascun Sindaco può avvalersi della facoltà della DELEGA al Vice Sindaco, ad Assessore o Consiglieri Comunali del proprio Comune.

ART. 2: Insediamento della Conferenza dei Sindaci e sua durata

La prima seduta del Collegio è convocata dal Sindaco del Comune con maggiore popolazione, il quale la presiede fino alla elezione del Presidente della Conferenza, e procede alla verifica della Presenza della maggioranza dei membri mediante appello nominale.

Le funzioni di segretario verbalizzante della prima seduta dell'assemblea sono svolte dal Sindaco più giovane di età.

La Conferenza dei Sindaci ha una durata di 5 anni dalla data del suo insediamento e il Presidente della Conferenza dei Sindaci rimane in carica fino all'insediamento della nuova Conferenza.

ART. 3: Nomina del Presidente della Conferenza

Nella prima seduta la Conferenza dei Sindaci nomina nel proprio seno il Presidente con le seguenti modalità:

- presenza della maggioranza assoluta dei componenti;
- votazione a maggioranza assoluta dei presenti;
- votazione a scrutinio segreto mediante schede;
- espressione di una sola preferenza.

Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza, è sufficiente la maggioranza semplice. Con le stesse modalità l'Assemblea procede alla nomina di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Vice Presidente della Conferenza dei Sindaci, pur non essendo membro dell'Esecutivo, partecipa alle sedute dello stesso, ma senza diritto di voto. In caso di assenza all'Esecutivo di un componente, il Vice Presidente lo sostituisce con diritto di voto. Il medesimo, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci in seno all'Esecutivo ed in seno alla Conferenza Regionale Permanente per la programmazione socio-sanitaria.

In caso di cessazione o decadenza del Presidente dalle funzioni di Sindaco, il Vice-Presidente farà le sue veci fino alla nomina del nuovo Presidente della Conferenza.

ART. 4: Poteri del Presidente

Il Presidente convoca la Conferenza con le modalità descritte al successivo art.5, dichiara aperta, chiusa o sciolta l'assemblea della Conferenza e dell'Esecutivo:

- ne dirige i dibattiti nell'osservanza delle leggi e del presente regolamento;
- assicura la regolarità della discussione e provvede a quanto altro necessario per l'ordinato svolgimento della riunione;
- mette ai voti le delibere o le proposte e proclama il risultato delle votazioni;
- ha facoltà di togliere la parola qualora un componente l'assemblea non si attenga alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno o il suo argomentare o il suo comportamento siano di ostacolo al regolare svolgimento dei lavori assembleari;
- a lui compete di mantenere l'ordine nella sala e di disporre l'allontanamento di chiunque arrechi disturbo allo svolgimento delle riunioni.

CAPO 2°

CONVOCAZIONE, VALIDITA', SVOLGIMENTO E DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI E DELL'ESECUTIVO

ART. 5: Convocazione

La Conferenza dei Sindaci viene convocata dal Presidente, con la comunicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata ed entro 10 giorni qualora la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/3 dei Sindaci.

Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione dev'essere consegnato almeno 24 ore prima, a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

ART. 6: Ordine del giorno della Conferenza dei Sindaci

L'ordine del giorno contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo di svolgimento della seduta della Conferenza dei Sindaci, nonché gli argomenti da trattare, è predisposto dal Presidente; gli argomenti dei quali un Sindaco abbia chiesto la discussione, sono inseriti all'ordine del giorno della prima riunione successiva alla richiesta.

ART. 7: Apertura delle adunanze e validità delle sedute della Conferenza dei Sindaci e dello Esecutivo

L'adunanza della Conferenza dei Sindaci si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione e non appena raggiunto il numero legale. Il numero legale viene accertato mediante appello nominale dei Sindaci o loro delegati da parte del Segretario verbalizzante.

Per la validità delle sedute della Conferenza dei Sindaci è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, e in seconda convocazione di almeno 10 componenti, da accertarsi mediante appello nominale.

Per la validità delle sedute dell'Esecutivo, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

La Conferenza dei Sindaci e l'Esecutivo adottano i provvedimenti approvati dalla maggioranza assoluta dei presenti con voto espresso a scrutinio palese o segreto qualora si tratti di questioni concernenti persone.

A parità di voti, nel caso di scrutinio palese, prevale quello del Presidente.

Le sedute della Conferenza dei Sindaci e dell'Esecutivo si considerano deserte nel caso in cui, trascorsa mezz'ora da quella fissata, non sia raggiunto il numero delle presenze necessarie alla sua validità.

L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti. In quest'ultimo caso la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione, ed è approvata con il voto della maggioranza dei presenti.

ART. 8: Designazione di scrutatori

All'inizio della seduta, il Presidente designa tre componenti la Conferenza alle funzioni di scrutatori per le votazioni, tanto pubbliche che segrete.

ART. 9: Richieste di verifica del numero legale

Qualora durante la seduta uno scrutatore o almeno tre componenti lo chiedano, anche oralmente, il Presidente deve accertare l'esistenza del numero legale.

**CAPO 3°
ELEZIONE DELL'ESECUTIVO**

ART. 10: Componenti

I componenti dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci sono in numero di 5, compreso il Presidente della Conferenza.

Sono invitati permanentemente, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni sedi di plessi ospedalieri.

ART. 11: Criteri

La Conferenza dei Sindaci per l'elezione dell'Esecutivo, tiene conto prevalentemente dei seguenti criteri:

- a) rappresentatività territoriale dei Comuni, tenendo conto anche della densità demografica;

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci è componente di diritto dell'Esecutivo della Conferenza e lo presiede, ciò per esigenze di collegamento e coordinamento tra la Conferenza e l'Esecutivo e tra questi e il Direttore Generale dell'Azienda Ulss 15.

L'elezione dell'Esecutivo viene effettuata dalla Conferenza, su convocazione del Presidente in carica.

ART. 12: Convocazione dell'Esecutivo

L'Esecutivo viene convocato dal Presidente con allegata la comunicazione degli argomenti all'ordine del giorno almeno tre giorni prima della data fissata. In caso di urgente necessità, l'Esecutivo può essere convocato tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno un giorno prima della seduta.

CAPO 4°

COMPETENZE DELLA CONFERENZA E DELL'ESECUTIVO

ART. 13: Attribuzioni della Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 15:

- a) adotta apposito regolamento interno per la disciplina e lo svolgimento della propria attività e di quella dell'Esecutivo;
- b) nomina i membri dell'Esecutivo di cui all'art. 3 – comma 14 – del decreto legislativo n.502/'92, tenuto conto dei criteri di cui al presente art. 11 – capo 3°;
- c) partecipa al processo di programmazione socio-sanitaria regionale (comma 1, art. 5 della L.R. 56/94);
- d) approva i piani di zona dei servizi sociali elaborati dall'Esecutivo, con le modalità previste dal piano socio-sanitario e assistenziale regionale (art.8 - comma 2 – della L.R. 56/94);
- e) esprime parere sulla proposta di articolazione del territorio dell'Azienda Ulss 15 in Distretti socio-sanitari (art. 22, comma 3, della L.R. 56/94);

- f) designa il membro del Collegio Sindacale dell'Azienda Ulss 15 ai sensi dell'art. 3-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche e/o integrazioni;
- g) può formulare all'Esecutivo proposte, suggerimenti e soluzioni in ordine alla programmazione socio-sanitaria dell'U.L.S.S.

La Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 15, inoltre, si riunisce in sede plenaria almeno in occasione dell'esame degli atti di bilancio, dell'emanazione degli indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo locale e dell'espressione del relativo parere, in occasione della espressione del parere previsto dall'articolo 3 bis, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono pubbliche, tranne che si tratti di questioni concernenti persone. In tal caso la seduta si svolge a porte chiuse, con la sola presenza in aula dei componenti la Conferenza e del verbalizzante.

ART. 14: Attribuzioni dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci

L' Esecutivo della Conferenza dei Sindaci:

- a) formula le osservazioni, previa informazione alla Conferenza, sulla proposta di piano socio-sanitario regionale con le modalità di cui all'art. 2, comma 4, lett. a), della L.R. 56/94;
- b) provvede alla definizione, previa informazione alla Conferenza e nell'ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica della attività dell'Azienda Ulss 15;
- c) provvede all'elaborazione dei piani di zona dei servizi sociali di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. n. 56/94;
- d) esamina il Bilancio Pluriennale di Previsione ed il Bilancio di Esercizio, dandone informazione alla Conferenza;
- e) verifica l'andamento generale dell'attività dell'Azienda Ulss 15 e trasmette le proprie valutazioni e proposte alla stessa Azienda Ulss 15 ed alla Regione del Veneto;
- f) nell'ambito delle disposizioni del piano sanitario regionale, degli indirizzi generali impartiti dalla Giunta regionale e degli indirizzi specifici impartiti dall'Esecutivo della stessa Conferenza, esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla sua trasmissione, sul piano attuativo locale disposto dal direttore generale;
- g) esprime il parere previsto dall'art. 3 bis, comma 6, del decreto legislativo n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) limitatamente ai casi previsti dall'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992, chiede, per l'Azienda Ulss 15, alla Regione di revocare il direttore generale o di non disporne la conferma;

- i) delibera l'adozione dei provvedimenti in base ai quali l'Azienda Ulss 15 assicura le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai Comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera L) della legge 30 novembre 1998, n. 419 concernente la delega al Governo per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, previo parere favorevole della Giunta regionale che lo esprime in base alla verifica della congruità degli specifici finanziamenti a ciò destinati dagli stessi Comuni e della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione regionale;
- j) formula parere al Direttore Generale in merito alla nomina del Direttore dei Servizi Sociali (art. 16 della L.R. n. 56/94);
- k) informa periodicamente la Conferenza sull'attività svolta e raccoglie da essa proposte, contributi e indicazioni, con particolare riferimento alla precedente lettera f).

Le sedute dell'Esecutivo non sono pubbliche.

ART. 15: Partecipazione di figure esterne

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci e dell'Esecutivo, allorchè ne ravvisi la necessità, può richiedere la presenza alle proprie sedute, per il tramite del Direttore Generale, di Responsabili di Servizi competenti per materia, o esperti o consulenti appositamente incaricati.

CAPO 5° RAPPORTI CON L'AZIENDA ULSS 15 E ATTIVITA' DELEGATE

ART. 16: Rapporti con l'Azienda Ulss 15

Il Direttore Generale assicura i rapporti tra l'Azienda ULSS e la Conferenza dei Sindaci. Il Direttore Generale è tenuto a partecipare alle sedute dell'Esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente (comma 3 art.119 L.R. n.11 del 13.04.'01) .

ART. 17: Attività delegata ai sensi della L.R. n. 55/1982

L'intervento programmatico dei Comuni per quanto concerne le attività che, pur delegate all'Azienda Ulss 15 ex lege 55/82, permangono comunque di loro competenza, si esplica attraverso la Conferenza dei Sindaci nella forma del Piano di Zona, previsto dall'art. 8 L.R. n. 56/94. Le modalità per l'elaborazione del Piano di Zona sono specificate dal Piano Socio Sanitario Regionale vigente.

CAPO 6°
SEDE E SEGRETERIA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI E
DELL'ESECUTIVO

ART. 18: Sede

La sede della Conferenza dei Sindaci e dell'Esecutivo è presso il Municipio del Comune di cui è Sindaco il Presidente. La Conferenza e l'Esecutivo possono essere convocate anche in sede diversa, per determinazione del Presidente.

L'Azienda Ulss 15 mette a disposizione appositi locali per le Conferenze dei Sindaci.

ART. 19: Segreteria

I compiti di segreteria della Conferenza dei Sindaci e dell'Esecutivo sono svolti da un funzionario amministrativo dell'Azienda Ulss 15 posto a disposizione dal Direttore Generale.

ART. 20: Verbali

Il Segretario redige, ad ogni seduta, apposito processo verbale, contenente le decisioni assunte e in maniera sintetica, le ragioni addotte dagli intervenuti a favore o contro.

Ciascun partecipante alla Conferenza dei Sindaci o all'Esecutivo, può chiedere di fare inserire nel verbale le proprie dichiarazioni.

ART. 21: Pubblicazione dei verbali delle sedute

Tutti i verbali delle sedute della Conferenza dei Sindaci e dell'Esecutivo, sono pubblicati all'albo pretorio del Comune sede della Conferenza e all'albo dell'Azienda Ulss 15 per 15 giorni consecutivi.

Tutti i cittadini possono ottenere copia dei verbali adottati, previa richiesta scritta al Presidente e pagamento delle sole spese di riproduzione.

ART. 22 Trasmissione verbali

I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono trasmessi in copia a :

- Sindaci dei Comuni appartenenti all'Azienda Ulss 15;
- Direttore Generale dell'Azienda Ulss 15.

Art. 23: Visione delle pratiche

I componenti della Conferenza dei Sindaci o dell'Esecutivo, hanno facoltà di prendere visione presso la segreteria della Conferenza, durante le ore d'ufficio, di tutti gli atti nonché di tutti i documenti istruttori relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

**CAPO 7°
COORDINAMENTO CONSULTIVO
ASSESSORI AI SERVIZI / POLITICHE SOCIALI**

Art. 24: Istituzione e convocazione

E' istituito il Coordinamento Consultivo degli Assessori ai Servizi / Politiche Sociali che elegge un coordinatore e un vice-coordinatore.

Il Coordinamento è convocato in prima istanza dal Presidente della Conferenza dei Sindaci a cui il coordinatore riferisce in merito ai lavori del coordinamento stesso.

**CAPO 8°
NORME FINALI**

Art. 25: Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune con maggior numero di abitanti appartenente all'Azienda Ulss 15.

ART. 26: Approvazione del Regolamento e sue modifiche

Il Regolamento, e le sue eventuali modifiche e/o integrazioni, dev'essere approvato a maggioranza assoluta dei presenti.